



SME SCUOLA DI MANAGEMENT
ED ECONOMIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO



L'USURA FINANZIARIA E L'USURA COMMERCIALE: PROBLEMI COMPUTAZIONALI

PROF. DOTT. LUCIANO M. QUATTROCCHIO

1. La nozione di sinallagma finanziario. Definizione di “operazione finanziaria”.

Un’operazione finanziaria consiste nello scambio di somme scadenti in epoche diverse, certe nella loro manifestazione e fisse o variabili (in funzione di parametri di natura finanziaria) nel loro importo.

Nelle operazioni finanziarie deve essere verificato il rispetto della condizione di “*equivalenza finanziaria*”; cioè, di indifferenza (finanziaria) fra le somme – come si è detto certe nella loro manifestazione – scadenti in epoca diversa. Come illustrato nei punti precedenti, l’indifferenza è valutata sulla base di un procedimento finanziario indicato con l’espressione “*capitalizzazione*” – attraverso il quale si trasferisce una somma in avanti nel tempo – ovvero “*attualizzazione*” – mediante il quale si trasferisce una somma in indietro nel tempo –; a tale fine si utilizza un tasso di interesse detto, a seconda della “*direzione*”, “*tasso di capitalizzazione*” o “*tasso di attualizzazione*”.


L’operazione finanziaria più semplice è costituita dallo scambio di una somma scadente in una certa epoca, con un’altra somma scadente in epoca diversa.



In tale caso, il rispetto della condizione di equivalenza finanziaria presuppone l'esistenza di un tasso di interesse sottostante, di capitalizzazione o di attualizzazione – detto tasso interno di rendimento – che rende indifferente le due somme scadenti in epoche diverse. Ovviamente, in tale caso, il tasso di interesse – pur costituendo il “*costo finanziario*” dell'operazione – viene calcolato attraverso un procedimento complesso.

Un'operazione finanziaria più articolata – che, per semplicità, indichiamo con l'espressione “*operazione finanziaria complessa*” – è quella costituita dallo scambio di una somma scadente in una certa epoca con una serie di somme scadenti in epoche diverse, che si realizza – ad esempio – nel caso di finanziamento con rimborso rateale, ovvero nell'ipotesi di costituzione di un capitale.

Il finanziamento con rimborso rateale può essere come di seguito rappresentato:



Il concetto di equivalenza finanziaria, nelle operazioni finanziarie più complesse, non muta: si tratta sempre di indifferenza (finanziaria) fra somme – in questo caso più numerose – scadenti in epoca diversa.

1.1. Il Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.).

Il Tasso Interno di Rendimento è il tasso che garantisce l'equivalenza finanziaria fra flussi con scadenza in epoche diverse e, dal punto di vista matematico, è una “*media funzionale*”.

La formula di calcolo è la seguente:

$$\sum_{k=0}^n \frac{U_k}{(1+i)^k} = \sum_{h=0}^n \frac{E_h}{(1+i)^h}$$

Dove:

U_k = Flussi in entrata

E_h = Flussi in uscita.

Nel caso di operazione finanziaria semplice, esso esprime correttamente il rendimento per il finanziatore e il costo per l'utilizzatore; pertanto, costituisce una misura corretta del “*corrispettivo*” di una prestazione di denaro, calcolato in misura percentuale e, cioè, sotto forma di tasso di interesse.

Per contro, nel caso di operazione finanziaria complessa, il Tasso Interno di Rendimento esprime il rendimento per il finanziatore e il costo per l'utilizzatore – e, dunque, il “*corrispettivo*” –, soltanto ove sia soddisfatta la condizione che i flussi di cassa vengano reinvestiti dal finanziatore – o vengano pagati dall'utilizzatore attingendo a fonti di finanziamento – al medesimo Tasso Interno di Rendimento: ciò discende dal fatto che l'operazione finanziaria complessa non si esaurisce in un'unica *datio* da parte del finanziatore e da parte dell'utilizzatore, ma in una serie di *dationes* che riducono via via il capitale di riferimento.

D'altronde, nelle operazioni finanziarie complesse, la misura corretta da assumere a riferimento per la valutazione dell'eventuale usurarietà dell'operazione finanziaria complessa sia il T.I.R., il quale – come si è detto – costituisce una “*media funzionale*” (sul piano cronologico) degli interessi e delle altre componenti di costo.

E la conferma che la misura corretta da prendere in considerazione per la verifica dell'usurarietà è il T.I.R. è stata data dalla Suprema Corte (Cass. 22 settembre 2016, n. 39334), la quale ha affermato che la verifica dell'usurarietà del saggio di interessi richiede un'indagine complessa: occorre, anzitutto, accertare il valore totale delle somme rimosse dal mutuante; poi, sottraendo da tale importo la sorte capitale (ossia il denaro dato in prestito), si ricava il profitto; quest'ultimo deve essere, infine, rapportato all'intera durata del prestito, in modo da accertare in via deduttiva l'incidenza percentuale del profitto stesso nel corso del tempo, cioè il saggio di interessi in concreto riscosso.

2. *L'usura finanziaria.*

Fatte le opportune premesse, alla luce di quanto precedentemente illustrato, si procede ad accertare la sussistenza del reato di usura, avendo riguardo alle singole dazioni ed in particolare alle operazioni di finanziamento del 2 novembre 2007 e di giugno 2005.

Al proposito, pare opportuno citare testualmente l'orientamento della Suprema Corte (Cass. 22 settembre 2016, n. 39334): *«nel caso in cui tra il soggetto agente e la vittima sussista una complessità di rapporti economici, occorre avere riguardo ai singoli episodi di finanziamento e quindi alle specifiche dazioni o promesse, non potendosi procedere al conteggio globale degli interessi dovuti in virtù della pluralità dei prestiti»*.

In particolare, nel caso *de quo*, al fine di valutare l'effettiva onerosità *ex art. 644 c.p.* dei rapporti, è stato predisposto un *file excel* per le operazioni di finanziamento del 2 novembre 2007 e di giugno 2005, considerando le singole operazioni in modo autonomo e disgiunto l'una dall'altra.

2.1. La prima operazione.

I Sigg. x, come da denuncia/querela dichiaravano quanto segue: *«poiché per essere concorrenziale sul mercato l'azienda deve acquistare con pagamento anticipato, occorrono dei capitali che il Dr. y si propone di fornire, ovviamente, con il solito meccanismo: erogazione di una certa somma, riconoscimento con scrittura privata di un debito assai più alto nonché rilascio di ulteriori cambiali a garanzia. Si allega al riguardo una delle poche scritture private in nostro possesso (essendo il Dr. y il ns. "commercialista" diceva che le conservava lui) del 02.11.2007 (doc. 9) che pare emblematica sul punto. A fronte infatti di un finanziamento di euro 85.000,00 concesso dal Dr. Y alla z s.r.l., la signora x si impegnava a restituire la somma di euro 320.000,00 in 32 scadenze mensili, ciascuna di euro 10.000,00, a far data dal 15.12.2007 sino al 15.07.2010; a garanzia di quanto ottenuto il Dr. y pretendeva il rilascio di n. 32 cambiali, ciascuna di euro 10.000,00 a firma della società z. [...] va peraltro precisato che il Dr. y nel corso del tempo, evidentemente non ancora soddisfatto, decideva che avrebbe restituito una sola cambiale a fronte di due pagategli, chiaramente in contanti».*

Si è provveduto a determinare il T.E.G. del rapporto in oggetto, in un'ottica *ex ante*, secondo quanto indicato nella scrittura privata del 2 novembre 2007, stipulata tra il Dott. y e la Sig.ra x, in qualità di Legale Rappresentante della società z s.r.l.

In particolare, da tale scrittura emerge che il Dott. y consegnava alla Sig.ra x euro 85.000,00 al fine di sviluppare l'attività sociale della z s.r.l., a cui *«erano accorpati i residui alla data del 2 novembre 2007 della scrittura privata del 5 febbraio 2007 e della scrittura privata del 16 luglio 2007»*, per un totale complessivo di euro 319.978,000. La Sig.ra x si impegnava a restituire euro 320.000,00 *«nel modo seguente:*

- *euro 10.000,00 per 32 scadenze mensili dal 15/12/2007 al 15/07/2010;*
- *a garanzia delle 32 scadenze pattuite vengono rilasciate n. 32 cambiali che verranno messe all'incasso qualora le scadenze pattuite non siano onorate nei termini previsti. La scadenza delle cambiali poste all'incasso è l'ultimo giorno del mese relativo alla scadenza non rispettata».*

Dalla tabella di seguito riportata, si evince che il rapporto – come da scrittura privata – non è usurario.

Scenario 1.1. – Somma data a prestito pari ad euro 319.978,00

GRANDEZZE	VALORI
Data	02/11/2007
Importo complessivo da scrittura privata	319.978,000
n. rate	32
Rate	10.000,000
Tasso soglia	18,80%
TEG annuo	0,01%
TEG mensile	0,00%
Usura	No

Tuttavia, al fine di valutare ogni elemento utile, si è provveduto a verificare il superamento del “tasso soglia” in un’ottica *ex ante*, secondo quanto indicato nella denuncia – *i.e.* finanziamento di euro 85.000,00 a fronte della restituzione di euro 320.000,00 in 32 scadenze mensili, ciascuna di euro 10.000,00 –.

Come evidenziato nella tabella di seguito riprodotta, i tassi applicati sono superiori alla soglia usuraria, avuto riguardo alla categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” e al periodo temporale indicato in denuncia.



Scenario 1.2. – Somma data a prestito pari ad euro 85.000,00

GRANDEZZE	VALORI
Data	02/11/2007
Importo	85.000,000
n. rate	32
Rate	10.000,000
Tasso soglia	18,80%
TEG annuo	264,97%
TEG mensile	11,39%
Usura	Si

2.2. La seconda operazione.

Dal “Verbale di sommarie informazioni rese da persona sottoposta alle indagini – *ex art. 350, 1° comma c.p.p.*” emerge quanto segue: *«il Dr. y, formalmente incaricato della tenuta delle contabili [...] in realtà decideva le scelte operative e aziendali avviando l’attività con richiesta di un iniziale ed ulteriore finanziamento usurario del Dr. y alla z s.r.l. per 40.000,00 euro dissimulato da un finanziamento di 80.000,00 euro e pagamenti mensili garantiti da assegni postdatati da 10.000,00 euro ciascuno. [...] Su uno dei conti correnti della società in essere su Banca xx si dovrebbe trovare un versamento di euro 40.000,00 in denaro contante. Tale importo sarebbe quello effettivamente erogato da Dr. y a fronte della delibera del verbale di assemblea dei soci della z s.r.l. del 23/06/2005 con il quale era stato deliberato di richiedere un finanziamento di euro 80.000,00. [...]*

Si dà atto che al sig. x viene esibita la documentazione bancaria acquisita agli atti, specificatamente, come indicato da x, quella relativa al c/c nr. -- in essere presso Banco xx intestato a z s.r.l..

Le operazioni relative al versamento dei 40.000,00 Euro finanziati dal Dr. y sono i versamenti di denaro contante che nel conto corrente in esame figurano in data 30/06/2005 per Euro 25.000 e quello del 22/07/2005 per euro 17.000. a questo proposito faccio presente che la somma erogata dal Dr. y è di euro 40.000, presumibilmente i restanti 2.000 Euro risultanti dalla somma dei due versamenti di denaro contante erano già nella nostra disponibilità. [...] Dall'esame dell'estratto conto posso indicare che le operazioni relative alla restituzione del denaro al Dr. y sono le seguenti:

- 1) prelievo di contante di euro 4.500,00 il 10/08/2005;*
- 2) prelievo di denaro contante di euro 1.500,00 il 12/08/2005;*
- 3) prelievo di denaro contante di euro 2.000,00 il 24/08/2005;*
- 4) bonifico all'ordine del Dr. Y di euro 3.333,33 il 27/06/2005;*
- 5) prelievo di denaro contante di euro 4.500,00 il 02/11/2005».*

Al fine di valutare l’effettiva onerosità del rapporto in oggetto, si è provveduto a verificare il superamento del “tasso soglia” in un’ottica *ex ante*, secondo quanto denunciato, ovvero elaborando due scenari in considerazione dei diversi importi indicati quali flussi finanziari in entrata – *i.e.* euro 80.000,00 e euro 40.000,00 –.

Come evidenziato nelle tabelle seguenti, nella prima ipotesi, il tasso applicato non è superiore alla soglia usuraria. Al proposito, pare opportuno ricordare che un maggior capitale mutuato riduce l’incidenza percentuale degli importi corrisposti a titolo di interessi.

Il tasso applicato è – nella seconda ipotesi – superiore alla soglia usuraria, avuto riguardo alla categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” e al periodo temporale indicato.



Scenario 2.1. – Somma data a prestito pari ad euro 80.000,00

GRANDEZZE	VALORI
Data	2005
Importo	80.000,00
Rate	10.000,00
N. rate	8
Tasso soglia	20,43%
TEG annuo	0,00%
TEG mensile	0,00%
Usura	No



Scenario 2.2. – Somma data a prestito pari ad euro 40.000,00

GRANDEZZE	VALORI
Data	2005
Importo	40.000,00
Rate	10.000,00
N. rate	8
Tasso soglia	20,43%
TEG annuo	676,35%
TEG mensile	18,62%
Usura	Sì

Al fine di valutare l'effettiva onerosità del rapporto in oggetto, si è provveduto a verificare il superamento del “tasso soglia”, secondo quanto desumibile dalla documentazione agli atti, avendo particolare riguardo ai flussi desumibili dagli allegati 5 (conto corrente n. --), 6 (conto corrente n. //) e 7 (conto corrente n. -/) di cui al verbale di sommarie informazioni rese da persona sottoposta alle indagini – *ex art. 350, 1° comma c.p.p.* – del 3 aprile 2014.

Come evidenziato nelle tabelle sottostanti, il tasso applicato supera la soglia usuraria avuto riguardo alla categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” e al periodo temporale indicato.



GRANDEZZE	VALORI
Data delibera soci	23/06/2005
Tasso soglia	19,61%
TEG annuo	219,08%
TEG mensile	10,15%
Usura	Si

Giorni	Data	Flussi finanziari	Flussi attualizzati
4	27/06/2005	3.333,33	3.290,63
7	30/06/2005	- 25.000,00	- 24.442,30
29	22/07/2005	- 17.000,00	- 15.483,08
48	10/08/2005	4.500,00	3.855,02
50	12/08/2005	1.500,00	1.276,75
62	24/08/2005	2.000,00	1.637,75
123	24/10/2005	14.132,25	9.507,08
132	02/11/2005	4.500,00	2.940,70
176	16/12/2005	3.500,00	1.984,81
190	30/12/2005	1.000,00	542,07
195	04/01/2006	2.000,00	1.066,81
201	10/01/2006	1.000,00	523,19
256	06/03/2006	2.000,00	876,40
258	08/03/2006	1.000,00	435,39
264	14/03/2006	1.000,00	427,05
270	20/03/2006	1.000,00	418,87
278	28/03/2006	1.000,00	408,21
378	06/07/2006	2.000,00	591,48
391	19/07/2006	3.000,00	850,82
392	20/07/2006	1.000,00	282,69
		[...]	
1469	01/07/2009	15.000,00	131,80
			0,00

3. *L'usura commerciale.*

Come è noto, l'art. 644, comma 1, c.p. prevede che: *«Chiunque... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito...»*.

La nozione è molto ampia, poiché fa riferimento non soltanto alle prestazioni di denaro, ma anche di «altra utilità».

Quindi potrebbero verificarsi ipotesi di usura in fattispecie molto diverse:

- Vendita rateale;
- *Rent to Buy*;
- Noleggio di beni;
- Concessione in uso.

In tali ipotesi, non si può – a stretto rigore – parlare di interessi, ma piuttosto di «vantaggi» (non necessariamente usurari). Con la conseguenza che potrebbe rendersi non applicabile la prima parte del comma 3, in cui si prevede che *«La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»*.

È, invece, certamente applicabile la seconda parte del comma 3, in cui si stabilisce che *«Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria»*.

Si passa, quindi, dall'usura oggettiva a quella soggettiva.

In tali casi, il «capitale finanziato» è costituito dal valore del bene venduto a rate o concesso a noleggio (o in uso). Le quote di restituzione sono, invece, rappresentate dalle rate (comprehensive di quota capitale e di quota interessi, *rectius* «vantaggi»), mentre i canoni di noleggio (o d'uso) sono equiparabili ai soli interessi (al netto, in quest'ultimo caso, della quota da attribuirsi all'usura e all'obsolescenza del bene).

Un caso particolare è costituito dalla vendita rateale «a tasso zero». In tale ipotesi, l'interesse a tasso zero potrebbe essere solo apparente. Infatti, occorre verificare che il pagamento in contanti non contempli anche uno sconto.

Se così fosse, sarebbe necessario procedere alla verifica del tasso effettivamente applicato, assumendo come capitale il prezzo di acquisto decurtato dello sconto e come rate quelle effettivamente pagate.

Ove lo sconto fosse significativo, nella rateazione potrebbe annidarsi l'usura.